

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ATTIVA IMPRESE&ARTIGIANI

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
Decorrenza	Data di inizio delle Garanzie.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato che deriva dal Sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate o disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente e che prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
Garanzia iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzia successiva	La Garanzia o le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia iniziale.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Modulo	Insieme delle Garanzie che coprono una determinata tipologia di rischio e sono disciplinate dalle Condizioni Specifiche.
Periodo di allineamento della Garanzia successiva	Il primo periodo di durata della Garanzia successiva, inferiore all'anno, che serve ad allineare la scadenza di ciascuna Garanzia con la scadenza annuale della Garanzia iniziale. Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce, con la Scheda Riepilogativa, le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scadenza annuale unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia iniziale e delle Garanzie successive determinato dal Periodo di allineamento della Garanzia Successiva.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, con la Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausola di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione del presente Modulo valgono per tutte le Garanzie attivate.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati dalle Condizioni Generali e possono anche integrare queste ultime o, se indicato in maniera espressa, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.





Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

ATTIVA Imprese&Artigiani è un contratto assicurativo unitario di natura modulare, che consente al Contraente di attivare o disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Generali Italia può integrare il contratto assicurativo ATTIVA Imprese&Artigiani anche con l'offerta di nuove Garanzie, che sono rese disponibili con aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it.

Il Contraente può quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell'ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere.

Restano valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L'Assicurazione è prestata per le Garanzie, per i massimali e le somme assicurate, entro i limiti di Indennizzo e con l'applicazione delle Franchigie e degli Scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L'attivazione o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente con la sottoscrizione, da parte del Contraente stesso dell'apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 17 *Disdetta e Recesso dalle Garanzie*, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo;
- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della nuova versione delle stesse al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente stesso nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferisce a contratti assicurativi diversi rispetto al contratto di assicurazione ATTIVA Imprese&Artigiani.

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di alcune Garanzie consente al Contraente di accedere a una serie di servizi non assicurativi accessori forniti anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente vuole attivare i servizi non assicurativi deve prendere visione e accettare in maniera espressa le condizioni generali che regolano tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente o l'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente o l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente o l'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo².

Il Contraente o l'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al



momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

- ✓ **ESEMPIO DI PERDITA PARZIALE DELL'INDENNIZZO**
Per il rischio Incendio, se la somma assicurata della Partita Fabbricato è inferiore al valore di ricostruzione del Fabbricato stesso, l'Indennizzo è corrisposto in misura proporzionale al rapporto tra il valore dichiarato e il valore effettivo.
Fabbricato – valore dichiarato: 50.000,00 euro
Fabbricato – valore effettivo: 100.000,00 euro
Rapporto: 50.000,00/100.000,00 = 50%
Danno da incendio = € 40.000,00 euro
Indennizzo corrisposto: 40.000,00*50%= 20.000,00 euro
- ✓ **ESEMPIO DI PERDITA TOTALE DELL'INDENNIZZO**
Se il contraente dichiara di esercitare un'attività tra quelle che rientrano nell'ambito del prodotto e in realtà ne esercita una che invece non rientra in tale ambito, può perdere per intero il diritto all'indennizzo.
- ✓ **ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
Per il rischio di Incendio costituisce un aggravamento di rischio la presenza o il deposito di grande quantità di materiale infiammabile.
- ✓ **ESEMPI DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO**
Per il rischio di Incendio costituisce una riduzione del rischio l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e/o della temperatura interna dell'immobile.

Codici attività

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione che l'attività esercitata corrisponde a quella indicata nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione opera anche per attività diverse da quelle dichiarate in Polizza se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- rientrano nell'elenco delle attività assicurabili riportato alla fine del presente Modulo e ferme le tolleranze di specifici fattori di rischio per esse previsti;
- per esse il Contraente è in possesso di specifica abilitazione quando è richiesta dalla legge;
- il relativo fatturato è **non superiore al 15% del Fatturato annuo aziendale dichiarato**;
- la superficie complessiva coperta da ciascuna di queste attività **non supera il 20% della superficie complessiva dei piani dei Fabbricati assicurati o che contengono le cose assicurate**.

Se nell'Elenco Codici Attività non sono descritte attività ma prodotti si intende "produzione, lavorazione" degli stessi e "manutenzione", se non oggetto di specifica dichiarazione.

Sono ammesse e assicurate, **solo se non sono escluse o oggetto di specifica dichiarazione**, le seguenti operazioni: "confezionamento e imballaggio - verniciatura - macinazione di sostanze combustibili - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostitimento - lavorazione del legno - autolavaggio - officina meccanica" se sono complementari e accessorie dell'attività principale e utilizzate per le esclusive attività dell'impresa.

È anche ammesso e assicurato, **se non escluso o oggetto di specifica dichiarazione**, l'esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell'azienda coesistenti con il laboratorio o l'industria assicurata.

Per la Sezione Incendio se per un'ubicazione è indicato in Polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento e imballaggio e di movimentazione merci.

Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni del Contraente o dell'Assicurato:

- stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto;
- di cui è in possesso in quanto accessorie ad altri servizi (per esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutui fondiari o ipotecari).

Art. 8 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.



Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto.

Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

Il Premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del Premio per la copertura del Periodo di allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie successive previsti dal secondo comma dell'articolo 15 *Periodo di allineamento delle Garanzie successive*.

L'Assicurazione ha effetto:

- per la Garanzia iniziale, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per la Garanzia successiva, dalla data di attivazione riportata in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, se a tale data è stata pagata l'integrazione per il Periodo di allineamento Garanzia successiva; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Valgono comunque le scadenze riportate in Polizza.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di attivazione indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
 - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono



immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁴. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non è operante.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.it/mygenerali.

Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, a ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



ESEMPIO: Dal confronto degli indici risulta in **incremento del 12%**:

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati al **12%**;
- Il Premio è adeguato dell'**8,5%**: 5% +3,5% (50% dei 7punti eccedenti il 5%).

L'indicizzazione è sempre esclusa:

- **per le Garanzie Pronto Avvocato e Prevenzione e Assistenza**
- **per le Garanzie In Continuità – Danni da interruzione di esercizio – Quota fatturato del Modulo Protezione dell'Attività**

È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra parte **almeno 60 giorni prima della scadenza annuale**; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di Indennizzo e Premio restano quelli che risultano dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **Franchigie espresse in cifra assoluta;**
- **minimi e massimi di Scoperto;**
- **tutti i valori espressi in percentuale.**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia iniziale**).



L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive

Per garantire l'unitarietà del Premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia – Mezzi di pagamento del premio*, il giorno e il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale (Garanzia successiva), coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Le Garanzie possono comunque terminare in anni diversi.

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di allineamento della Garanzia successiva**).

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la scadenza della Garanzia iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del Premio della Garanzia iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie successive, concluso il relativo Periodo di allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di allineamento delle Garanzie successive è puntualmente indicato, per ciascuna di esse, in Polizza o nella Scheda Riepilogativa, così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.



ESEMPI

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA ALLA RICORRENZA ANNUALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno) con tacito rinnovo Garanzia successiva con data attivazione 01.01.2026 - non c'è Periodo di allineamento Garanzia successiva

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA NEL CORSO DELL'ANNUALITÀ

Polizza stipulata con clausola di tacito rinnovo

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2025 (durata un anno)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 – 31.12.2025

In caso di tacito rinnovo, per l'annualità successiva la durata di Garanzia iniziale e Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026

ATTIVAZIONE GARANZIA SUCCESSIVA CON SCADENZA DIVERSA DALLA GARANZIA INIZIALE

Garanzia iniziale con data attivazione 01.01.2025 e data scadenza 31.12.2030 (durata 5 anni)

Garanzia successiva con data attivazione 01.06.2025 e data scadenza 31.12.2028 - Periodo di allineamento Garanzia successiva: 01.06.2025 - 31.12.2025

Per le tre annualità successive la durata della Garanzia iniziale e della Garanzia successiva coincidono: 01.01.2026 – 31.12.2026 / 01.01.2027 - 31.12.2027 / 01.01.2028 – 31.12.2028



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.



Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, come indicato nella Scheda Riepilogativa e, alla loro scadenza, le medesime possono essere prorogate per la durata di un anno e così successivamente.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo di ciascuna delle Garanzie attivate.

Almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna delle Garanzie, Generali Italia comunica al Contraente la proposta di rinnovo delle Garanzie attivate e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio prevista entro il termine di 30 giorni dalla scadenza e con le modalità previste dall'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio*. **Il pagamento del Premio comporta manifestazione della volontà di rinnovare le Garanzie attive e l'accettazione delle nuove condizioni proposte.**

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla o alle Garanzie in scadenza a cui si riferisce la proposta di rinnovo, che pertanto si intendono cessate alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni). **In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.**

Restano ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle Condizioni Specifiche di ciascun Modulo e pertanto il mancato rinnovo di una Garanzia comporta la disattivazione delle eventuali Garanzie alla stessa collegate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione o di singole Garanzie con **comunicazione di disdetta che deve essere inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza.**

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.



ESEMPIO

Contratto con due Garanzie con diversa scadenza:

- Garanzia 1 data scadenza 31.12.2025
- Garanzia 2 data scadenza 31.12.2026

In data 01.11.2025 (quindi con il preavviso di almeno 30 giorni richiesto) Il Contraente invia comunicazione di disdetta per entrambe le Garanzie.

La disdetta ha effetto:

- 01.01.2026 per la Garanzia 1
- 01.01.2027 per la Garanzia 2

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni con **comunicazione scritta che deve essere inviata almeno di 30 giorni prima della relativa scadenza. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.**

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma dell'articolo 14 *Durata dell'assicurazione e delle singole Garanzie*.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte all'articolo 8 *Comunicazioni tra le parti*.

Art. 18 Recesso in caso di Sinistro

Il recesso per Sinistro esercitato in relazione a una o più Garanzie, se non diversamente disciplinato nel singolo Modulo, determina la cessazione di tutte le Garanzie del Modulo del quale la specifica Garanzia fa parte.

La facoltà di recesso e le modalità e i termini dell'esercizio della stessa sono disciplinati nelle Condizioni Specifiche del Modulo.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con **comunicazione che deve essere inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia**. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie



stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Invio dei Reclami

I reclami che riguardano il contratto di assicurazione o la gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori-Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: [Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea](https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

² Art. 1898 del Codice civile.

³ Art. 1897 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE PRONTO AVVOCATO

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221 133** (dall'estero **+39 02 8295 1122**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nelle presenti condizioni specifiche ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
-----------------------	--

Art. 1.1 Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 1.2 Ambiti di validità

La Garanzia di consulenza legale telefonica opera per:

- **IMMOBILI (proprietà e conduzione della sede dell'Azienda)**
 1. danno extracontrattuale causato all'immobile o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
 2. controversie di diritto civile che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
 3. vertenze relative ai diritti reali;
 4. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

DENUNCIA ON-LINE

Su richiesta dell'Assicurato e a seguito di consulenza legale telefonica, DAS fornisce le indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata che consente all'Assicurato, in autonomia, di predisporre la denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

Ci sono limiti di copertura?

La denuncia querela on line può essere utilizzata in caso di:

- Furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
- Aggressioni fisiche
- Molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
- Disturbo della quiete pubblica
- Truffe online
- Violazioni dei propri account e-mail o social e profili falsi.

Il servizio è limitato all'assistenza in fase di redazione e al deposito della denuncia querela.

Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera:

- a) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali;
- b) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;



- c) la data della prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- d) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.
- La Garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle ore 24:00 del giorno di efficacia del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4.1 Durata della Garanzia Pronto Avvocato

La Garanzia *Pronto Avvocato* è sempre presente con il Modulo Protezione dell'Attività, a eccezione del caso in cui è attivata la sola sezione Calamità naturali ed eventi catastrofali; in questo caso la Garanzia Pronto Avvocato è opzionale.

Non è prevista la facoltà del Contraente di esercitare direttamente disdetta o recesso solo per tale Garanzia.

Pertanto:

- se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, alla scadenza, la durata della Garanzia Pronto Avvocato è prorogata per un anno e così successivamente insieme alle Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività;
- la cessazione per qualunque causa di tutte le Garanzie attivate con il Modulo Protezione dell'Attività determina la cessazione anche della Garanzia *Pronto Avvocato*.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800 221 133 (dall'estero +39 02 8295 1122), dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili per:

- l'operato dei consulenti legali;
- l'utilizzo della consulenza fornita, o della denuncia querela depositata, in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo dall'Assicurato in conseguenza di tali controversie in quanto proposte dallo stesso Assicurato.

ELENCO CODICI ATTIVITÀ

(Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio - Codici attività).

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE CODICE ATTIVITA'
000	Stabilimento inoccupato
	ATTIVITA' DI PRODUZIONE
103	Bevande in genere, anche alcoliche - Acque gassose e minerali - Bibite analcoliche - Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi - Aceto
120	Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali
131	Pasta fresca anche ripiena e gnocchi
132	Paste alimentari essiccate
137	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati
140	Prodotti da forno lievitati e non lievitati dolci e salati - paste dolci - pasticcerie e panifici
141	Patatine e snack fritti - cereali soffiati
145	Gelati - ghiaccio d'acqua - prodotti alimentari surgelati in genere
150	Marmellate - confetture - mostarde - miele - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola - alimenti liofilizzati e disidratati - zucchero
155	Prosciutti, salumi e insaccati
156	Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato
161	Mangimi anche con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce. Molini da carrube
166	Produzione e stoccaggio di formaggi, latticini yogurt - burro naturale e anidro - latte fresco, a lunga conservazione, condensato, evaporato ed in polvere
172	Oli e grassi alimentari, con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo
175	Mattatoi, macelli
180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche
187	Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa, ortaggi
188	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti
190	Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili
195	Sale comune (raffinazione)
196	Preparazione e fornitura di piatti e alimenti anche cotti e anche confezionati: esclusi prodotti surgelati
202	Biciclette
210	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isoteramico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti o imbarcazioni nuovi ed usati e autolavaggio.
211	Produzione e/o Allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isoteramico o a temperatura controllata.
215	Natanti o imbarcazioni con scafi metallici (esclusi quelli in legno e/o plastica)
223	Produzione e assemblaggio di apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio - apparecchi per teleradiocomunicazioni - radioricevitori - registratori - televisori - apparecchiature elettromedicali - impianti d'allarme o antifurto - condizionatori d'aria
230	Accumulatori elettrici, batterie di pile e gruppi di continuità elettrica
231	Macchine operatrici (agricole, edili, stradali)
232	Macchine per caffè; distributori automatici di cibi e bevande
233	Meccanismi di precisione - Orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - Apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - Bilance - Lucchetti e serrature - Strumenti musicali in metallo.
234	Utensileria non elettrica e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere e loro parti
235	Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli Esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio
236	Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali
237	Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio - bigiotteria - occhiali



238	Stampi metallici, oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro.
239	Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche (compresi motori e trasformatori). Esclusi: apparecchi per teleradiocomunicazioni radioricevitori, registratori, televisori, macchinari industriali
240	Armi ad uso sportivo
241	Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti
242	Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche
243	Lampade escluse quelle a olio e gas combustibili, tubi luminescenti, semiconduttori - Insegne luminose
244	Motori non elettrici, compresi fuoribordo per natanti o imbarcazioni
245	Laboratorio di odontotecnico
246	Maniscalco
247	Laboratorio ortopedico
248	Macchine utensili a controllo numerico, confezionatrici, robotizzate, quadri elettrici e di controllo di processo - Macchinari industriali
249	Lucidatura, satinatura, zincatura a caldo, sbavatura, burattatura, smerigliatura di metalli
250	Carpenterie metalliche
251	Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche
252	Utensileria elettrica portatile
253	Lattoniere e stagnaio, fabbro
300	Segheria di tronchi esclusa l'attività di tagliaboschi e i lavori boschivi.
305	Pellet e cippato di legno
315	Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno
320	Serramenti in legno e masselli in legno grezzo
327	Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti
330	Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature, legno lamellare incollato, pannelli truciolari, paniforti - Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti resinati nonché di lastre o fogli per impiallacciatura)
351	Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di parti componenti prodotte altrove
357	Mobili ed arredamenti in legno (divani, poltrone, salotti, ecc.) - Bare
365	Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero
369	Strumenti musicali in legno
370	Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili
375	Natanti o imbarcazioni in legno, plastica e materiali compositi
400	Pasta di legno meccanica
411	Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime
413	Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura - Carte e cartoni bitumati o catramati
425	Carte da parati
426	Laboratori per matrici litografiche; Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia; Fotoceramiche, fotoincisioni
432	Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali
436	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigerie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature
446	Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plastificati, di fogli di materiale plastico - Tende per campeggio, ricovero di cose, servizi di emergenza, usi turistici e sportivi. Esclusa la produzione di articoli di abbigliamento.
447	Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti
448	Plasticatura di soli oggetti incombustibili
451	Oggetti, pani, lastre di materia plastica, senza produzione delle resine - Oggetti di gomma naturale - Tappeti di materia plastica o gomma - Esclusi serramenti e pneumatici
452	Serramenti in pvc
455	Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione
456	Calzature, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela; senza l'iniezione della soletta in materia plastica espansa - Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) in cuoio, pelle naturale od artificiale
457	Calzature in genere, anche di gomma e tela; anche con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici) anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa

460	Tensostrutture
466	Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo e Vetri) e lenti ottiche non in vetro o cristallo
470	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinematografico
475	Ombrelli - Scope, spazzole, pennelli - Parrucche - Fiori artificiali
480	Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga
492	Lampadari
500	Lavorazione di pietre e marmi
510	Smalti silicei e vetrosi
520	Calci e gesso
530	Laterizi - refrattari
540	Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l'edilizia
541	Ceramiche, porcellane e maioliche
561	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso.
562	Lastre o oggetti di vetro o cristallo - Escluse lenti
572	Produzione di lenti ottiche oftalmiche in vetro o cristallo
576	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi non metallici - Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia - Guarnizioni attrito per freni e frizioni
600	Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse
603	Fibre vegetali, animali: filatura
630	Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.)
635	Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti
638	Tessitura di qualsiasi tipo. Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti
640	Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.
643	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di filati, di tessuti, di abiti
644	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco, di fibre rigenerate e/o di stracci escluso l'uso di macchine sfilacciatrici o tirafilati
646	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di filati
647	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di tessuti, di abiti
649	Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti
656	Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa
659	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture
660	Cordaggi, spaghi, funi, garze, filtri e feltri di qualsiasi tipo - Operazioni di sfilacciatura
662	Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami
665	Tappeti, stuoie, esclusi quelli in materia plastica o in gomma
667	Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri
668	Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione
669	Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali
671	Confezioni in tessuto elastico, bretelle
673	Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze
674	Biancheria da casa - coperte, copriletto - foderami
675	Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia)
677	Pellicce anche con tessuti
678	Abiti e confezioni in genere - Capi d'abbigliamento in montone - Escluse pellicce
705	Riempimento e travasamento, anche di bombole e contenitori, di oli minerali e gas combustibili e infiammabili, esclusi esplosivi
706	Riempimento di bombole e contenitori con polveri e fluidi, esclusi infiammabili in genere, combustibili ed esplosivi
710	Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico
711	Lavorazione di oli minerali e gas combustibili e infiammabili; agglomerati di combustibili e infiammabili; esclusi esplosivi
720	Saponi, detergenti per il corpo, dentifrici
723	Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare - Candele
725	Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa.
735	Stabilimenti per la verniciatura.



740	Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti
745	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti disinfestanti.
755	Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche.
770	Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici.
772	Prodotti chimico-farmaceutici.
780	Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa.
790	Detersivi, detergenti (esclusi quelli per il corpo), prodotti per la pulizia, liquidi ed in polvere
795	Galvanoplastica - Galvanostegia, elettrodeposizione di metalli
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONI E VARIE	
800	Lavori di pavimentazione, rivestimento in legno, ceramica, marmo e altri materiali inerti, controsoffittatura, pareti mobili, cartongesso, tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta - all'interno di edifici, occupati o meno
803	Imprese edili diverse da 804
804	Costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni, sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi e pose complementari ai lavori di costruzione, il tutto senza uso di mine.
805	Installazione e manutenzione impianti elettrici, impianti fotovoltaici fino a 20 kw di potenza, impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, compresi gli impianti in fibra ottica, di illuminazione, compresi gli impianti elettrici per l'automazione di porte, cancelli e barriere - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi.
810	Installazione e manutenzione impianti idrici e sanitari, di riscaldamento anche solari e geotermici destinati all'autoconsumo, di refrigerazione, di condizionamento ambienti, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti, anche del gas, ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
811	Installazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, tapis roulant al servizio di fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
812	Installazione e manutenzione impianti di protezione antincendio intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, estintori in genere al servizio di fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
813	Installazione e manutenzione insegne non luminose, cartelli, manifesti; affissione
814	Installazione e manutenzione e rimozione di allestimenti e strutture espositive per esercizi commerciali, esposizioni, fiere e mostre (esclusa la produzione), nonché di arredi per abitazioni e uffici.
815	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l'abbattimento di alberi
816	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi
817	Tagliaboschi e lavori boschivi (escluse imprese agricole)
818	Installazione e manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza; compresi allacciamenti ai canali di distribuzione dei pubblici servizi
819	Installazione e manutenzione scarichi pluviali
820	Impresa di pulizia operante all'interno di fabbricati e su aree scoperte di pertinenza del fabbricato.
825	Laboratori artigiani di decorazione artistica e restauri di oggetti artistici e antichi; arti grafiche
830	Impresa di autotrasporto di passeggeri o di merci. Sono escluse le attività di trasporto di merci appartenenti alle classi ADR da 1 a 9.
831	Soccorso stradale
835	Spedizionieri; logistica; magazzini di custodia e deposito per conto di terzi compresi magazzini frigoriferi.
840	Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video; post-produzione. Edizioni musicali. Esclusa attività giornalistica e impiego di stuntman e acrobati.
845	Facchinaggio e carico/scarico merci esclusi porti e aeroporti
850	Impresa di traslochi
RIPARATORI, MANUTENTORI	
901	Officina per la riparazione, manutenzione di veicoli in genere e natanti o imbarcazioni a motore – elettrauto. Ammesso autolavaggio.
902	Officina per la riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammesso autolavaggio.



903	Officina per la riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici. Ammesso autolavaggio.
905	Autodemolizioni
910	Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche.
911	Laboratorio per la riparazione calzature e articoli in pelle - Calzolaio
920	Manutenzione di impianti e macchinari industriali nonché di impianti fotovoltaici oltre a 20 kw di potenza, esclusi gli allacciamenti alle reti di distribuzione dei pubblici servizi
921	Manutenzione infrastrutture di reti destinate al trasporto di energia elettrica, esclusa la posa delle stesse
925	Manutenzione impianti fognari, esclusa la posa delle condutture; spurgo pozzi neri
926	Manutenzione impianti di evacuazione dei prodotti della combustione, esclusa l'installazione; spazzacamino








Indice



SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - Condizioni Generali del Contratto di Assicurazione

PAG.

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	1
Art. 3 Valutazione di coerenza	1
 Che cosa è assicurato?	1
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	2
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa	2
Art. 6 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio - Codici attività	2
Art. 7 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 8 Comunicazioni tra le parti	3
Art. 9 Legge applicabile e Foro competente	3
Art. 10 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	4
 Quando e come devo pagare?	4
Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia - Mezzi di pagamento del premio	4
Art. 12 Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione	5
Art. 13 Oneri	5
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	5
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	5
Art. 15 Periodo di allineamento delle Garanzie successive	6
 Come posso disdire la polizza?	6

Art. 16 Diritto di ripensamento	6
Art. 17 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	6
Art. 18 Recesso in caso di Sinistro	7
Art. 19 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione	7



SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO - Condizioni Specifiche Pronto Avvocato

PAG.



Che cosa è assicurato?

9

Art. 1.1 Consulenza legale telefonica

9

Art. 1.2 Ambiti di validità

9

Art. 1.3 Quando un evento è considerato in garanzia

9



Che cosa NON è assicurato?

10

Art. 2.1 Esclusioni

10



Dove vale la copertura?

10

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

10



Che obblighi ho?

10

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza

10

Art. 1.2 Esonero di responsabilità

10

ELENCO CODICI ATTIVITÀ

11



generalitaly.com